

ANTICIPATA VIA FAX 0444-39.81.55
RACCOMANDATA AR

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Fallimenti
Contrà Santa Corona 26
36100 Vicenza

FALLIMENTO della società Assocogen Vicenza s.r.l. dichiarato con sentenza n. 38 del 16 maggio 2009 - reg. fall. n. 37/2009

RICORSO TARDIVO PER AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO (art. 101 L.F.)

Giudice Delegato Dott.ssa Paola Cazzola

Curatore Dott.ssa Margherita Baldisserotto

* * * * *

Ill.mo Giudice Delegato,

la sottoscritta Autorità per l'energia elettrica e il gas, con sede in Piazza Cavour n. 5, Milano, CF 97190020152, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ing. Alessandro Ortis, e, per quanto occorrer possa, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con sede in Via C. Beccaria 94-96, Roma, CF 80198650584, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Prof. Dott. Salvatore D'Amato,

PREMESSO

- quanto illustrato nell'ampio preambolo della deliberazione 21 ottobre 2010 AGI 16/10, allegata al presente ricorso e che qui si richiama integralmente;
- che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è creditrice nei confronti della fallita Assocogen Vicenza s.r.l. della somma complessiva di euro 949.383,65 (novecentoquarantanovemilatrecentoottantatre/sessantacinque), come si evince dalla menzionata delibera e dalla ulteriore documentazione prodotta;
- che, in particolare, il credito vantato si riferisce alla erogazione di contributi Cip6 in assenza della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile;
- che tale credito, riguardando contributi pubblici pagati dagli utenti elettrici, è assistito da privilegio speciale sui mobili e immobili della

Assocogen Vicenza s.r.l. componenti la centrale che di tali contributi ha beneficiato;

- che il ritardo nella presentazione della domanda è giustificato dalla circostanza che soltanto con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 22 luglio 2010, non contestate dalla società, è emersa la correttezza delle originarie verifiche ispettive e il conseguente obbligo di Assocogen di restituire o contributi Cip6 percepiti sulla base di un presupposto, il rispetto della condizione di assimilabilità, rivelatosi in concreto insussistente

CHIEDE

l'ammissione tardiva al passivo del fallimento della Assocogen Vicenza Srl per la complessiva somma di euro 949.383,65 (novecentoquarantanovemilatrecentoottantatre/sessantacinque), in qualità di creditrice munita di privilegio speciale

A tal fine

ALLEGA

i seguenti documenti dimostrativi:

- 1) copia della nota 21 ottobre 2010 (prot. CCSE n. 4123), con la quale il Commissario della Cassa conguaglio per il settore elettrico avanza formale istanza di deposito congiunto del ricorso tardivo per l'ammissione al passivo del fallimento Assocogen Vicenza Srl e precisa il rapporto di stretta interazione tra l'Autorità e la Cassa in materia di indirizzi e gestione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;
- 2) copia della nota 8 settembre 2010 (prot. Autorità n. 30476), con la quale gli uffici dell'Autorità, su espressa richiesta di AIM, hanno prorogato al 5 novembre 2010 la chiusura del procedimento;
- 3) copia della nota 22 luglio 2010, prot. gen. P 26430 del 22 luglio 2010, contenente la "*Comunicazione delle risultanze istruttorie in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI)*", trasmessa al Curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza Srl ed alla società AIM-Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa;
- 4) copia della deliberazione 22 dicembre 2009, VIS 172/09, recante "*Nuova verifica ispettiva presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo*";
- 5) copia della nota 8 agosto 2006 (prot. GRTN/2006008826) della società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (ora Gestore dei servizi energetici - GSE Spa) di quantificazione dell'ammontare dei contributi

- indebitamente percepiti;
- 6) copia dell'ultima nota 17 settembre 2008 con la quale la Cassa ha sollecitato il pagamento dell'importo indebitamente percepito da Assocogen Vicenza Srl (prot. CCSE n. 1839 del 17 settembre 2008).
 - 7) copia della nota 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3135/ea, del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, con la quale l'esito delle verifiche è stato comunicato alla società titolare del medesimo impianto, Assocogen Vicenza Srl, oltre che alla Cassa, alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (ora Gestore dei servizi energetici Spa) e alla Direzione DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - 8) copia della nota 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3136/ea, del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, con la quale la Cassa è stata incaricata di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti.

Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, indica i seguenti recapiti:

- Autorità per l'energia elettrica e il gas, Direzione Vigilanza e controllo, quale responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione VIS 172/09, e Direzione Legislativo e legale, Piazza Cavour n. 5, 20121, Milano;
- Cassa conguaglio per il settore elettrico, Via C. Beccaria 94-96, 00196 Roma.

Milano, 21 ottobre 2010

IL CREDITORE RICORRENTE

per l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Il Presidente
(Ing. Alessandro Ortis)

per la Cassa conguaglio
per il settore elettrico
Il Commissario
Prof. Dott. Salvatore D'Amato